



Il Ministro della Salute

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”* e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 10, comma 1, lettera b), secondo cui le Amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall’organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall’Organismo di valutazione, ai sensi del successivo articolo 14, che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato, nonché l’articolo 15, comma 2, lettera b) del medesimo decreto legislativo, in base al quale l’organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione, definisce, in collaborazione con i vertici dell’amministrazione il Piano e la Relazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b);

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, recante *“Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero della salute”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”*;

VISTO il decreto del Ministro della salute dell’8 aprile 2015, e successive modificazioni, recante *“Individuazione delle funzioni dirigenziali non generali”*;

VISTO il decreto ministeriale 30 dicembre 2010, recante *“Adozione del Sistema di misurazione e valutazione della performance”*, aggiornato con decreto ministeriale 18 dicembre 2018;

VISTO il decreto ministeriale 29 dicembre 2011, recante “*Definizione e adozione degli standard qualitativi ed economici dei servizi pubblici erogati*”, aggiornato con decreto ministeriale 13 febbraio 2014;

VISTO il decreto ministeriale 31 marzo 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 4 maggio 2021, recante “*Adozione del Piano triennale della prevenzione della corruzione 2021 - 2023*”;

VISTA la Relazione sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dai Piani triennali di prevenzione della corruzione, prevista dall’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione, pubblicata sul sito istituzionale il 31 gennaio 2022;

VISTA la direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2021, di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, emanata il 23 febbraio 2021 e registrata dalla Corte dei Conti in data 17 marzo 2021;

VISTO il decreto ministeriale 9 marzo 2021, registrato alla Corte dei conti in data 17 maggio 2021, con il quale è stato adottato il Piano della performance 2021-2023;

VISTO il decreto ministeriale 5 ottobre 2021, con il quale è stata approvata la “*Relazione annuale sulla performance*” 2020 del Ministero della salute;

VISTO, in particolare, l’articolo 19, comma 9, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, a tenore del quale “*le funzioni (...) in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante “*Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTE le Linee Guida n° 3 del novembre 2018 emanate dal Dipartimento della Funzione pubblica – Ufficio per la valutazione della performance recante indicazioni sulla stesura della relazione;

RILEVATA, pertanto, l’esigenza di adottare la Relazione sulla *performance* per l’anno 2021;

DECRETA

Art. 1

1. Ai sensi della normativa indicata in premessa, è approvata la “*Relazione annuale sulla performance*” 2021 del Ministero della salute, allegata al presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO
(*On. Roberto Speranza*)